Politica del Canale Interno Europeo di Informazione

TEKA

Midea

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Politica del Canale Interno Europeo di Informazione Midea & Teka Europe

1. Introduzione e finalità

Teka Industrial, S.A., le sue controllate e le entità europee della divisione elettrodomestici di Midea fanno parte del Midea Group Co. Ltd. ("Midea Group"). Il Midea Group si impegna a svolgere le proprie attività in tutte le regioni con integrità e nel rispetto della legge.

Nella regione europea è stato implementato un Canale di Informazione Interno in conformità con i requisiti della Legge 2/2023, del 20 febbraio, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e la lotta alla corruzione, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito, la **"Direttiva"**), nonché il Regolamento (UE) 2016/679 e la Legge Organica 3/2018, relativa alla protezione dei dati personali e alla garanzia dei diritti digitali. Il Canale interno europeo di segnalazione integra tutti i canali di segnalazione in Europa e il suo ambito di applicazione include Teka Industrial, S.A., tutte le sue filiali in Europa e le entità di elettrodomestici di Midea in Europa e nel Regno Unito, come specificato **nell'Allegato II.**

L'obiettivo di questa Politica è quello di fornire un canale di segnalazione disponibile per l'Unione Europea (compreso il Regno Unito) (di seguito "il **Canale Interno Europeo di Informazione**") ed è progettato, istituito e gestito in modo tale da consentire: i) un utilizzo accessibile; ii) la presentazione di comunicazioni scritte e/o verbali; (iii) il rispetto delle garanzie di riservatezza e anonimato, salvo nei casi in cui la divulgazione sia prevista da una norma nazionale o richiesta nel contesto di un procedimento giudiziario; (iv) la protezione contro le ritorsioni; (v) la gestione efficace delle comunicazioni e il loro adeguato follow-up; vi) l'integrazione dei diversi canali di segnalazione in Europa (compreso il Regno Unito) e; (vii) la protezione dei dati personali.

Il Canale Interno Europeo di Informazione è destinato ai dipendenti e ai terzi di tutte le società elencate **nell'Allegato II** ed è gestito da Teka Industrial, S.A. di Spagna con il supporto del Responsabile del Sistema (di seguito, il **"Responsabile del** Sistema"), fatta salva l'applicazione in ciascuna entità giuridica europea della rispettiva legislazione nazionale e l'autonomia e l'indipendenza delle società europee che hanno istituito un

sistema di governance locale e dispongono di un responsabile locale del sistema, come specificato **nell'Allegato I,** e lo scambio di informazioni tra i diversi gestori del sistema, se del caso, che sarà ammissibile per un adeguato coordinamento e un migliore svolgimento delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di responsabile dell'implementazione e competente per la nomina della persona fisica responsabile della gestione del sistema, ha nominato il responsabile della funzione Head of Legal & Compliance di MIB Midea EU & Teka EU e, in qualità di sostituto, il responsabile della funzione Senior Compliance Specialist di MIB Midea EU & Teka EU. Il responsabile del sistema ha delegato al responsabile locale del sistema in Europa la gestione delle comunicazioni ricevute attraverso il Canale Interno Europeo di Informazione (secondo **l'Allegato I,** che viene aggiornato periodicamente).

L'obiettivo della presente Politica è quello di spiegare la procedura interna per la gestione del canale europeo di segnalazione, la protezione dell'Informatore e l'applicazione dei principi generali di azione, fatte salve le modifiche o gli adattamenti necessari per il rispetto della normativa locale applicabile alle aziende in Europa.

In caso di conflitto tra la normativa locale e i principi della presente Politica, prevarrà sempre la normativa locale applicabile in ciascun caso specifico.

2. Chi può presentare una segnalazione attraverso il Canale interno europeo di informazione?

Le persone che dispongono o hanno ottenuto informazioni su violazioni in un contesto lavorativo o professionale nell'Unione Europea (di seguito, l'"Informatore") possono presentare segnalazioni attraverso il Canale Interno Europeo di Informazione, inclusi in ogni caso:

- Dipendenti.
- Informatori che comunicano o rivelano informazioni su violazioni ottenute nell'ambito di un rapporto di lavoro o statutario già concluso: volontari, stagisti,

tirocinanti, indipendentemente dal fatto che ricevano o meno una retribuzione, nonché coloro il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, quando le informazioni sulle violazioni sono state ottenute durante il processo di selezione o la negoziazione precontrattuale.

- Azionisti, partecipanti e persone appartenenti all'organo di amministrazione, direzione o supervisione delle imprese del gruppo europeo, compresi i membri non esecutivi.

- I terzi con cui le imprese intrattengono rapporti commerciali, siano essi clienti, fornitori, agenti, distributori, liberi professionisti, appaltatori, subappaltatori - e coloro che lavorano sotto la supervisione di questi ultimi - o dipendenti pubblici.

3. Come accedere al Canale interno europeo di segnalazione?

In Europa è disponibile un canale di segnalazione che non pregiudica i canali di segnalazione locali (**Allegato I**), all'indirizzo:

- **Piattaforma web: https://whistleblowersoftware.com/secure/MideaEurope**

  Questa piattaforma consente di effettuare comunicazioni scritte o verbali. Le comunicazioni possono essere presentate in forma anonima, se così decide l'informatore, e in qualsiasi lingua, garantendo la riservatezza di tutte le comunicazioni. Inoltre, la piattaforma web consente di indicare l'azienda su cui l'informatore desidera fornire informazioni.

- **Incontro** con il responsabile del sistema entro un massimo di 7 giorni dalla richiesta e garantendo la riservatezza.

Inoltre, nelle entità con più di 50 dipendenti, sono messi a disposizione dell'Informatore **i canali locali di segnalazione**, come specificato **nell'allegato I**.

Fatta salva la possibilità per l'Informatore di scegliere il mezzo di comunicazione che preferisce, il Canale Interno Europeo di Informazione garantisce autonomia, riservatezza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse grazie alla sua separazione dalle attività

commerciali e dai dipendenti locali, poiché la sua gestione è di competenza della Funzione di Conformità Europea.

In conformità con la normativa locale applicabile, possono esistere anche **Canali di Segnalazione Esterni** presso le autorità competenti e, se del caso, presso le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea (di seguito **"Autorità Indipendente di Protezione degli Informatori"** o "AAI"). L'Informatore sarà informato dal responsabile del sistema sui canali di comunicazione esterni e sui requisiti di accesso che possono essere stabiliti nei vari paesi.

4. Cosa posso comunicare attraverso il Canale Interno Europeo di Informazione?

Il Canale Interno Europeo di Informazione consente la comunicazione di qualsiasi:

i) **Violazione di normative esterne**: queste comunicazioni possono includere atti contrari alla legge: frode, corruzione, molestie, divulgazione di informazioni riservate, danni ai sistemi informatici, violazione della privacy e dei dati personali, diritti di proprietà intellettuale, danni all'ambiente, violazioni dei diritti umani o del lavoro, ecc.

ii) **Violazione delle normative interne del Gruppo Midea**: queste segnalazioni possono includere atti contrari al **Codice di condotta aziendale di** Midea o alle altre politiche e procedure **interne del Gruppo** Midea.

iii) **Dubbi o domande** relativi all'interpretazione delle politiche del Gruppo o a questioni etiche o di condotta.

5. Qual è la portata della protezione del segnalante ai sensi della direttiva?

Le misure di protezione dell'Informatore, stabilite al paragrafo 8, si applicano all'Informatore e, se del caso, ai rappresentanti legali dei lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni di consulenza e sostegno all'Informatore, nonché: a) alle persone fisiche che, nell'ambito dell'organizzazione in cui presta servizio l'Informatore, collaborano al

processo; b) alle persone fisiche che sono collegate all'informatore e che potrebbero subire ritorsioni, come colleghi di lavoro o familiari; c) alle persone giuridiche per le quali l'informatore lavora o con le quali ha un rapporto di lavoro o una partecipazione significativa.

Le violazioni soggette alla protezione del segnalante saranno quelle stabilite da ciascuno dei paesi al momento del recepimento della direttiva, distinguendo tra:

5.1 Ambito di protezione dell'Unione Europea:

- **Atti o omissioni che possono costituire violazioni del diritto dell'Unione europea,** a condizione che i) rientrino nell'ambito di applicazione elencato nell'allegato della direttiva 2019/1937 del 23 ottobre 2019; ii) incidano sugli interessi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; o iii) abbiano un impatto sul mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni della concorrenza e gli aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme o delle pratiche fiscali delle imprese volte ad ottenere un vantaggio fiscale che falsi l'oggetto o lo scopo della legislazione applicabile all'imposta sulle società.

5.2 Ambito di protezione spagnolo:

- Azioni o omissioni che possono costituire un **reato penale**.
- Azioni o omissioni che possono costituire **un'infrazione amministrativa** grave o molto grave.

5.3 Ambito di protezione locale:

Come indicato, la normativa locale di ciascun paese europeo può prevedere, al momento del recepimento della direttiva, altre violazioni che possono essere soggette alla protezione dell'informatore.

6. Gestione del Canale Interno Europeo di Informazione

i. Il Canale Interno Europeo di Informazione consente di effettuare comunicazioni per **iscritto**, **verbalmente** o con entrambi i mezzi. Le informazioni possono essere presentate per iscritto, tramite la piattaforma web e l'e-mail, o per telefono attraverso i canali abilitati e descritti nella sezione 3 precedente. Su richiesta dell'Informatore, possono anche essere presentate tramite un incontro con il responsabile del sistema entro sette (7) giorni dalla richiesta.

ii. **Le comunicazioni verbali** saranno documentate, con il consenso dell'Informatore: i) tramite registrazione o ii) trascrizione completa e fedele della conversazione, e all'Informatore sarà offerta la possibilità di verificare, rettificare e accettare la trascrizione mediante la propria firma.

iii. Il Canale Interno Europeo di Informazione offre la possibilità di presentare comunicazioni **anonime** attraverso la piattaforma web.

iv. Al momento dell'invio di una comunicazione, l'Informatore potrà indicare un indirizzo, un indirizzo e-mail o un luogo sicuro al fine di ricevere **notifiche** sullo stato della sua comunicazione o di rinunciarvi.

v. L'invio di una comunicazione tramite il Canale interno europeo di informazione darà luogo al ricevimento di una **conferma di ricezione** entro un termine massimo di sette (7) giorni di calendario, in cui sarà confermata la ricezione della comunicazione, a meno che ciò non possa compromettere la sua riservatezza.

vi. Il responsabile del sistema informerà l'informatore, la persona interessata e i testimoni del trattamento dei loro dati nei termini stabiliti dalla direttiva.

vii. Quando la segnalazione viene inviata tramite il sito web, su richiesta del segnalante verrà generato un **numero di accesso e una password**, attraverso i quali il segnalante potrà seguire lo stato della propria segnalazione.

viii. Il responsabile del sistema informerà il segnalante dell'esito dell'indagine entro un termine non superiore **a tre (3) mesi** dal ricevimento della segnalazione o tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dopo la presentazione della segnalazione, salvo in casi di particolare complessità che richiedono una proroga del termine, nel qual caso quest'ultimo potrà essere prorogato fino a un massimo di tre (3) mesi aggiuntivi.

ix. Il Responsabile del Sistema potrà mantenere **i contatti** con l'Informatore e richiedergli ulteriori informazioni.

x. Allo stesso modo, il Responsabile del Sistema potrà avvalersi del **supporto e della collaborazione di altre aree** del Gruppo o dell'azienda o di consulenti esterni, se necessario, nell'ambito dell'indagine.

xi. La comunicazione **all'interessato** della denuncia delle azioni o omissioni che gli vengono imputate, nonché il suo diritto di essere ascoltato, avverrà nel momento e nella forma che il Responsabile del Canale Interno Europeo di Informazione riterrà opportuno per garantire il buon esito dell'indagine.

xii. Sarà rispettato il diritto alla **presunzione di innocenza e all'onore** delle persone interessate dalla comunicazione.

xiii. Allo stesso modo, le persone interessate godranno della stessa protezione prevista per gli informatori, riservando la loro identità e garantendo la riservatezza dei fatti e la protezione dei dati personali.

xiv. Se i fatti comunicati rientrano nell'ambito delle funzioni del Responsabile del Sistema o possono in qualche modo generare un **conflitto di interessi** per qualsiasi persona coinvolta nel processo di gestione e/o indagine della comunicazione, la persona interessata si asterrà dall'intervenire nel processo di trattamento della stessa.

xv. Il Responsabile del Sistema potrà **rifiutare l'ammissione** quando i fatti comunicati, tra l'altro, siano privi di credibilità e fondamento.

xvi. Il sistema di gestione del Canale Interno Europeo di Informazione è progettato e istituito per **una gestione sicura** e conforme alla normativa sulla protezione dei dati.

xvii. Il Canale Interno Europeo di Informazione garantisce la **riservatezza** dell'identità dell'Informatore e di qualsiasi terza parte menzionata nella comunicazione, **impedendo l'accesso a personale non autorizzato**. In nessun caso sarà consentito l'accesso alla comunicazione presentata dall'Informatore, salvo nei casi in cui sia richiesto d ll'autorità giudiziaria, alla Procura o all'autorità amministrativa competente nell'ambito di un'indagine penale, disciplinare o sanzionatoria.

xviii. Il responsabile del sistema dispone di una **procedura per gestire le comunicazioni ricevute** attraverso il Canale interno europeo di informazione che integra la presente Politica.

7. Nessuna ritorsione

Il Gruppo garantirà che non si verifichino atti che costituiscano ritorsioni, comprese minacce di ritorsioni e tentativi di ritorsioni nei confronti delle persone che presentano una comunicazione attraverso il Canale Interno Europeo di Informazione.

Per ritorsioni si intende qualsiasi atto o omissione che, direttamente o indirettamente, comporti un trattamento sfavorevole che ponga le persone che lo subiscono in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre nel contesto lavorativo o professionale, esclusivamente per la loro condizione di informatori o per aver effettuato una rivelazione pubblica, a condizione che tali atti o omissioni si verifichino durante il procedimento di indagine o nei due anni successivi alla conclusione dell'indagine.

A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni quelle che, a causa della loro condizione di Informatori, sono adottate sotto forma di:

- Sospensione del contratto di lavoro, licenziamento, risoluzione del rapporto di lavoro o statutario, compreso il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro temporaneo dopo il periodo di prova, o la risoluzione anticipata o l'annullamento di contratti di beni o servizi, l'imposizione di qualsiasi misura disciplinare, la retrocessione o il rifiuto di promozioni e qualsiasi altra modifica sostanziale delle condizioni di lavoro; la mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, quando il lavoratore aveva una legittima aspettativa di vedersi offrire un lavoro a tempo indeterminato; a meno che tali misure non siano attuate nell'ambito del regolare esercizio del potere direttivo previsto dalla legislazione sul lavoro o dalla normativa sullo statuto dei dipendenti pubblici, a causa di circostanze, fatti o infrazioni accertati, e s e non correlato alla presentazione della segnalazione al Canale Interno Europeo di Informazione.
- Danni e pregiudizi, compresi danni alla reputazione, perdite economiche, coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo.
- Valutazioni o referenze negative sulle prestazioni lavorative o professionali esclusivamente a causa della loro condizione di informatori.

- Inserimento in liste nere o diffusione di informazioni in un determinato settore, che ostacoli o impedisca l'accesso al lavoro o l'assegnazione di appalti o servizi.
- Rifiuto o revoca di una licenza o di un permesso.
- Rifiuto di formazione.
- Discriminazione o trattamento sfavorevole o ingiusto.

Se il Gruppo viene a conoscenza di ritorsioni in corso o avvenute, adotterà misure ragionevoli per fermarle e affrontarle. Tali misure, a seconda dei casi, potranno consistere in:

- Reintegrare la persona nella stessa posizione o in una posizione equivalente, con lo stesso stipendio, le stesse responsabilità, lo stesso ruolo e la stessa reputazione;
- Consentire un accesso equo alla difesa, alla formazione, alle opportunità, ai benefici e ai diritti.
- Ripristinare la persona nella sua precedente posizione professionale in relazione all'organizzazione;
- Porre fine o ritirare qualsiasi conflitto o controversia che possa esistere nei confronti della persona (ad esempio, l'atteggiamento o il trattamento riservato);
- Chiedere scusa per qualsiasi danno subito;

8. Misure di protezione dinanzi all'Autorità indipendente per la protezione degli informatori.

Gli informatori che segnalano violazioni dei paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 avranno diritto a misure di protezione dinanzi all'Autorità indipendente per la protezione degli informatori (di seguito **"AAI"),** istituita da ciascun paese europeo, ove opportuno, quando si verificano le seguenti circostanze:

- Esistono motivi ragionevoli per ritenere che le informazioni di cui sopra siano veritiere al momento della comunicazione, anche se non vengono fornite prove conclusive, e che le informazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

- La comunicazione o la divulgazione è stata effettuata in conformità con i requisiti della direttiva o di altre normative locali applicabili.

Le persone che comunicano o divulgano:

i. Informazioni contenute in comunicazioni che sono state inammissibili.
ii. Informazioni relative a reclami su conflitti interpersonali o che riguardano solo l'informatore e le persone oggetto della comunicazione o divulgazione.
iii. Informazioni che sono già di dominio pubblico o che costituiscono semplici voci.
iv. Informazioni che si riferiscono ad azioni o omissioni non incluse nell'ambito di applicazione dei paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 della presente Politica.

Tutto ciò, fatte salve le condizioni e le esclusioni aggiuntive che possono essere previste da altre normative locali applicabili.

Le misure di sostegno dell'Autorità indipendente per la protezione degli informatori, in base alla normativa di ciascun paese, possono consistere, a seconda dei casi, nel fornire:

i. Informazioni e consulenza esaurienti, indipendenti e gratuite sulle procedure e le risorse disponibili, sulla protezione contro le ritorsioni e sui diritti della persona interessata.
ii. Assistenza efficace per la protezione contro le ritorsioni.
iii. Assistenza legale nei procedimenti penali e civili transfrontalieri, in conformità con la legislazione e la normativa comunitaria applicabile.
iv. Sostegno finanziario e psicologico, in via eccezionale, previa valutazione dell'AAI di ciascun paese.

Tutto ciò senza pregiudicare il diritto all'assistenza legale gratuita per la rappresentanza e la difesa nei procedimenti giudiziari, che potrebbe essere concesso anche in virtù della normativa di ciascun paese.

Il responsabile del sistema fornirà al segnalante informazioni sulle misure di sostegno offerte dalle AAI locali.

9. Protezione dei dati e riservatezza

Il trattamento dei dati personali del Canale interno europeo di informazione sarà effettuato in conformità con i requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE (di seguito, il **"RGPD"),** nonché la Legge Organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali (di seguito, la **"LOPDGDD")**. A tal fine, TEKA INDUSTRIAL S.A., con codice fiscale A-39004932 e sede legale in Calle Cajo 17, 39011 Santander, Spagna, è il soggetto responsabile del trattamento.

9.1. Limitazione della finalità

I dati personali raccolti attraverso il Canale Interno Europeo di Informazione saranno trattati al solo scopo di elaborare le comunicazioni ricevute e indagare sui fatti denunciati.

9.2. Legittimazione del trattamento

Il trattamento dei dati personali, al fine di poter elaborare le comunicazioni ricevute attraverso il Canale Interno Europeo di Informazione, è lecito e trova la sua base di legittimazione nel l rispetto di un obbligo legale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 30.2 della Legge 2/2023.

Il trattamento dei dati non obbligatori, così come il trattamento dei dati personali risultanti da una divulgazione pubblica, si baserà sull'interesse pubblico previsto dal RGPD, in conformità con quanto disposto dall'articolo 6.1.e) del RGPD.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali per motivi di interesse pubblico essenziale potrà essere effettuato in conformità con l'articolo 9.2.g) del RGPD.

9.3. Limitazione dell'accesso ai dati:

L'accesso ai dati personali contenuti nel Canale interno europeo di segnalazione sarà limitato a: i) il responsabile del sistema e chi gestisce direttamente i canali locali di segnalazione; ii) il dipartimento Risorse umane, quando è opportuno adottare misure

disciplinari; iii) l'Ufficio etico del Gruppo, quando è necessario coinvolgerlo nell'indagine e/o è opportuno adottare misure legali o disciplinari; iv) i responsabili del trattamento dei dati, e v) il responsabile della protezione dei dati, se obbligatorio, e vi) qualsiasi altra persona che debba accedervi per motivi debitamente giustificati.

Inoltre, i dati personali potranno essere condivisi con altre entità del Gruppo Midea al fine di coordinare, gestire e, se del caso, eseguire le azioni e/o le misure necessarie per la gestione e l'elaborazione della comunicazione e, se del caso, l'indagine aperta in ciascun caso.

I dati personali (comprese le categorie speciali di dati personali) potranno essere trasferiti e conservati in un paese di destinazione al di fuori dello Spazio economico europeo ("SEE"). Potranno inoltre essere trattati dalla società madre e dalle affiliate al di fuori del SEE. Quando l'azienda trasferisce i dati personali al di fuori del SEE, si assicura che siano applicate tutte le garanzie necessarie per proteggere i dati personali con la stessa protezione loro concessa all'interno del SEE e che il trasferimento sia conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati e a tutte le altre normative applicabili. Ciò può essere ottenuto in vari modi, tra cui:

- Il paese di destinazione a cui vengono inviati i dati potrebbe essere approvato dalla Commissione Europea per offrire un livello adeguato di protezione; oppure
- Il destinatario ha stipulato un contratto basato sulle "clausole contrattuali tipo" approvate dalla Commissione Europea, che lo obbligano a proteggere i dati personali allo stesso modo in cui sono protetti all'interno del SEE.

In altre circostanze, la legge può consentire il trasferimento dei dati personali del dipendente al di fuori del SEE in altro modo. Tuttavia, in tutti i casi, l'azienda si assicurerà che qualsiasi trasferimento di dati personali sia conforme alla legislazione in materia di protezione dei dati.

Per ulteriori dettagli sulla protezione offerta ai dati personali quando vengono trasferiti al di fuori del SEE, è possibile contattare dataprotection@teka.com

La comunicazione dei dati è tutelata dal legittimo interesse dell'azienda a trattare correttamente le comunicazioni formulate, in conformità con il considerando 48 del RGPD. Esclusivamente in caso di rilevamento di un atto illecito, i dati personali potranno essere comunicati a terzi (tribunali e corti, forze e corpi di sicurezza o pubblica amministrazione), al fine di adempiere ai relativi obblighi legali.

9.4 Periodo di conservazione dei dati

I dati trattati nel Canale interno europeo di informazione potranno essere conservati solo per il tempo necessario a decidere sull'opportunità di avviare un'indagine interna.

In ogni caso, trascorsi tre mesi dal ricevimento della comunicazione, i dati saranno eliminati, a meno che lo scopo della conservazione non sia quello di documentare il funzionamento del Canale o possa costituire un reato, nel qual caso le informazioni saranno conservate per il tempo necessario al procedimento giudiziario.

9.5. Esercizio dei diritti

Le persone i cui dati personali sono trattati nell'ambito e nel contesto del Canale interno europeo di informazione saranno informate sul trattamento dei loro dati personali, nei termini previsti dagli articoli 13 e 14 del RGPD.

Questi potranno esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del RGPD, rivolgendosi per iscritto all'indirizzo e-mail:dataprotection@teka.com o all'Agenzia spagnola per la protezione dei dati (www.aepd.es). Tuttavia, quando l'interessato esercita il diritto di opposizione, si presume che, salvo prova contraria, esistano motivi legittimi imperativi che giustificano il trattamento dei suoi dati personali, per cui tale diritto non sarà efficace.

Il diritto di accesso ai dati personali non comprenderà in alcun caso l'identità dell'informatore, limitando la possibilità di comunicare tale identità esclusivamente all'autorità giudiziaria, al pubblico ministero o all'autorità amministrativa competente nell'ambito di un'indagine penale, disciplinare o sanzionatoria.

9.6. Principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati

Verranno raccolti solo i dati personali pertinenti. Se la loro pertinenza per il trattamento di informazioni specifiche non è evidente o se vengono raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indebito ritardo. Allo stesso modo, saranno eliminati tutti i dati personali che sono stati comunicati e che si riferiscono a comportamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Politica. Se le informazioni ricevute contengono dati personali inclusi nelle categorie speciali di dati, questi saranno immediatamente eliminati, senza procedere alla loro registrazione e al loro trattamento.

9.7 Misure di sicurezza:

Il Canale Interno Europeo di Informazione è progettato, istituito e gestito in modo sicuro, in modo da garantire la riservatezza dell'identità dell'Informatore e di qualsiasi terzo menzionato nella comunicazione, nonché delle azioni che si svolgono nella gestione e nel trattamento della stessa, impedendo l'accesso a personale non autorizzato.

Pertanto, il Canale Interno Europeo di Informazione dispone di misure tecniche e organizzative per preservare la sicurezza dei dati raccolti e la riservatezza delle comunicazioni, al fine di proteggerli da divulgazioni e accessi indebiti.

10. Utilizzo del Canale Interno Europeo di Informazione e della Politica

L'uso del Canale Interno Europeo di Informazione e della Politica che lo sviluppa dovrà essere in buona fede, e non sarà considerata conforme al principio di buona fede né allo scopo della Politica e della normativa applicabile che sviluppa la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e anticorruzione la presentazione di informazioni false, infondate, distorte, nonché quelle ottenute illegalmente per danneggiare e arrecare pregiudizio a persone o a qualsiasi azienda del proprio Gruppo.

11. Inadempienza

Tutte le persone soggette alla presente Politica hanno l'obbligo di rispettarne il contenuto. Qualora si individui una grave violazione della presente Politica o di qualsiasi altro

elemento del Canale Interno Europeo di Informazione, ciò può e deve essere segnalato al Responsabile del Sistema.

12. Modifiche

La presente Politica sarà rivista e aggiornata annualmente, salvo che sia necessario farlo in una data precedente, fermo restando che il Responsabile del Sistema potrà apportare le correzioni, rettifiche o chiarimenti necessari.

La presente Politica sostituisce qualsiasi precedente Politica di Segnalazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Teka Industrial, S.A.

13. Natura giuridica

La presente Politica è conforme alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e del Consiglio, e ai requisiti della Legge 2/2023, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni normative e anticorruzione.

Tutto ciò senza pregiudizio delle altre normative europee che recepiscono la presente direttiva e che saranno osservate e applicate ai fini della gestione e della protezione qualora non siano espressamente contemplate nella presente Politica.

Allegato I - Canale locale di segnalazione

Zepa SpA	mippolito@carnelutti.com
Midea Italia S.r.l	https://mis.integrityline.com/
Teka Portugal SA	Speak-up@teka.pt

Allegato II: Entità incluse nell'ambito di applicazione della presente Politica

Teka Industrial, S.A.
Steelgran Components, S.A

Politica del Canale Interno Europeo di Informazione Midea & Teka Europe

Sitre telecom, S.A
Küppersbusch Hausgeräte GMBH
Teka Austria GmbH
Teka CZ SRO
Teka Bulgaria EOOD
Teka Polska Sp Zo.o
SC Teka Küchentechnik Romania Srl
Teka France SAS
Teka Portugal SA
Teka Hellas AE
Zepa SpA
Intra Holding AS
Intra AS
Intra Mölntrop AB
Juvel AS
Midea Europe GmbH
Midea Electric France SAS
Midea Italia Srl
Midea Homeappliances UK Ltd